

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE- 20 DICEMBRE 2016 ORE 06:00

Scambio di informazioni fiscali: gli accordi con Bermuda e Turkmenistan

Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners

Ai fini dello scambio di informazioni in materia fiscale l'Italia ha ratificato e dato esecuzione all'accordo con il Governo di Bermuda, nonché all'analoga collaborazione con il Governo del Turkmenistan. Entrambi i trattati sono stati sottoscritti sulla base del Modello di Tax Information Exchange Agreement (TIEA) ed accolgono i più recenti standard in materia di trasparenza e cooperazione tra Paesi per il superamento del segreto bancario, che non può più rappresentare un limite allo scambio di informazioni in materia fiscale. Gli accordi, però, non contemplano lo scambio automatico di informazioni. Le leggi di ratifica ed esecuzione dei due accordi sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale e sono entrate in vigore il 26 novembre 2016.

I disegni di legge recanti ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia con, rispettivamente, **Bermuda** e **Turkmenistan** erano stati esaminati dal Consiglio dei Ministri in data 6 novembre 2015.

Entrambi i trattati, che disciplinano lo scambio di informazioni in materia fiscale, sono stati sottoscritti sulla base del Modello di Tax Information Exchange Agreement (TIEA) dell'OCSE del 2002; pertanto, nel regolare lo **scambio di informazioni su richiesta**, accolgono i più recenti standard in materia di trasparenza e cooperazione tra Paesi.

Tra questi, merita senz'altro di essere menzionato il superamento del **segreto bancario**, il quale non può più rappresentare un limite allo scambio di informazioni in materia fiscale.

Leggi anche:

- [Cooperazione in materia fiscale: ratificato l'accordo Italia-Turkmenistan](#)

- [Cooperazione in materia fiscale: Italia-Bermuda, ratificato l'accordo](#)

Principali disposizioni degli accordi

L'accordo con Bermuda e l'accordo con il Turkmenistan presentano un **contenuto del tutto analogo**, basato sulle disposizioni del Modello di TIEA dell'OCSE.

A differenza delle convenzioni contro le doppie imposizioni, i TIEA sono finalizzati a regolamentare soltanto lo scambio di informazioni tra Stati. Siffatti trattati, pertanto, non contengono disposizioni in merito alla ripartizione della potestà impositiva tra i contraenti e per questo vengono stipulati proprio con quei Paesi con i quali non sono state sottoscritte convenzioni contro le doppie imposizioni.

Obiettivo del **Modello di TIEA**, usato come base per l'accordo tra Italia e Bermuda e per l'analogo trattato tra Italia e Turkmenistan, è la promozione della **cooperazione** internazionale in **materia fiscale**.

Esso non ha carattere vincolante, ma costituisce punto di riferimento per la negoziazione e la conclusione di **agreements bilaterali** sullo scambio di informazioni. In quanto tale, modifiche al testo possono essere negoziate in sede bilaterale con l'obiettivo di implementare gli standard dallo stesso previsti.

I due accordi in commento contengono la disciplina per un effettivo **scambio di informazioni su richiesta** tra Paesi. Essi non contemplano lo scambio automatico di informazioni.

Secondo quanto previsto in entrambi i testi convenzionali, le autorità competenti delle parti contraenti si prestano assistenza attraverso lo scambio delle informazioni presumibilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne degli Stati contraenti medesimi.

Tali informazioni includono, in particolare, quelle presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento, la riscossione delle imposte, il recupero e l'esecuzione dei crediti, oppure per le indagini o i procedimenti relativi a questioni fiscali.

Si specificano le **imposte oggetto dell'accordo**.

In particolare, con riguardo al **TIEA Italia-Bermuda**, sono:

- per l'Italia, l'IRPEF, l'IRPEF, l'IRPEF, l'IRPEF, l'IRPEF, l'imposta sulle successioni, l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive;
- per Bermuda, tutte le imposte dirette.

Con riferimento al **TIEA Italia-Turkmenistan**, sono:

- per l'Italia, l'IRPEF, l'IRPEF, l'IRPEF, l'IRPEF, l'IRPEF, l'imposta sulle successioni, l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive;
- per il Turkmenistan, l'imposta sul valore aggiunto, le accise, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sulle risorse naturali, l'imposta sul patrimonio.

Entrambi gli accordi si applicano anche ad ogni imposta di natura identica istituita dopo la data di stipula di ciascun trattato, in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti.

L'art. 5, nei due trattati in commento, disciplina lo **scambio di informazioni su richiesta** e statuisce che "le informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detto comportamento sia stato posto in essere nella Parte interpellata".

Se le informazioni in possesso dell'autorità competente della Parte interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, detta parte utilizza tutte le misure appropriate per la raccolta delle informazioni al fine di fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la prima non abbia necessità di tali dati ai fini impositivi.

Con l'obiettivo di rendere effettiva la cooperazione tra gli Stati contraenti, i TIEA in commento prevedono che ciascuna parte contraente assicura che le proprie **autorità competenti** abbiano il potere di ottenere e fornire su richiesta informazioni:

- in possesso di **banche**, di altri **istituti finanziari** e di qualsiasi persona che opera in qualità di agente o fiduciario, inclusi intestatari e trustees;
- riguardanti la proprietà di società di capitali, società di persone, trust, fondazioni e altre persone, comprese le informazioni relative alla proprietà in una catena societaria; nel caso dei trust, le informazioni su costituenti, trustees e beneficiari; nel caso delle fondazioni, le informazioni su soci fondatori, componenti del consiglio di fondazione e beneficiari.

Una richiesta di scambio di informazioni deve contenere:

- l'indicazione dell'identità della persona sottoposta ad indagine o verifica;
- una dichiarazione relativa alle informazioni richieste che indichi la natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni;

- la finalità per la quale si richiedono le informazioni;
- le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dalla Parte interpellata o siano in possesso o sotto il controllo di una persona nella giurisdizione della Parte interpellata;
- se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste;
- una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente, che - qualora le informazioni richieste rientrassero nella giurisdizione della Parte richiedente - l'autorità competente di quest'ultima potrebbe acquisire dette informazioni ai sensi della sua legislazione o nel corso della sua normale prassi amministrativa e che la richiesta è conforme all'Accordo;
- una dichiarazione che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà.

Secondo quanto previsto da entrambi gli accordi in commento, ciascuno Stato contraente può **rifiutarsi di fornire informazioni** che siano relative a **segreti industriali, commerciali, professionali** o inerenti a procedure commerciali.

Eguale, possono essere opposti la riservatezza professionale dei professionisti incaricati della difesa legale (avvocati o procuratori legali o equivalenti figure professionali) di loro assistiti.

Conclusioni

Con l'imminente entrata in vigore dell'accordo sullo scambio di informazioni tra Italia e **Bermuda**, anche quest'ultimo si accinge a diventare un **Paese cooperativo** sul piano fiscale. Il TIEA contempla alcune limitazioni per la messa a disposizione delle informazioni, vincola i Paesi contraenti solo in relazione a richieste di informazioni (sempre in materia fiscale) e non prevede un sistema automatico di scambio di informazioni.

Considerazioni analoghe possono essere effettuate con riferimento all'accordo sullo scambio di informazioni con il **Turkmenistan**, che ben presto entrerà in vigore.

Si tratta di un ulteriore, significativo passo, da parte di Bermuda e del Turkmenistan, sul versante della cooperazione, sebbene una più incisiva trasparenza nei rapporti tra i Paesi coinvolti potrebbe essere raggiunta soltanto mediante forme di cooperazione fondate sullo scambio automatico di informazioni, in linea con i più recenti standard accolti e attuati a livello internazionale e comunitario.

Sul punto, si rileva che **Bermuda** si è impegnato allo scambio automatico delle informazioni finanziarie - secondo il Global Standard dell'OCSE - a partire **dal 2017**.